

REFERENDUM CONFERMATIVO della legge di modifica della parte II della Costituzione 25 giugno 2006

Domenica 25 giugno 2006 si svolgerà una consultazione referendaria popolare prevista dall'articolo 138 della Costituzione per la conferma o il diniego alla legge di modifica della Parte II della Costituzione, approvata dai due rami del Parlamento. La consultazione referendaria deciderà definitivamente se la modifica introdotta dalla legge "sulla devolution e sul premierato forte" potrà entrare in vigore.

Le votazioni avranno luogo nel giorno di domenica 25 giugno dalle ore 8 alle ore 22 e nella giornata di lunedì 26 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 26 giugno, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo.

Comunichiamo, come di consueto, il trattamento spettante ai colleghi chiamati a svolgere funzioni elettorali, ricordando loro di presentare all'azienda la documentazione attestante l'avvenuta designazione e, successivamente, il certificato firmato dal presidente di seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso.

Sabato 24 giugno (giornata non lavorativa)	Riposo compensativo o, a scelta, retribuzione
Domenica 25 giugno (giornata festiva)	Riposo compensativo (martedì/mercoledì)
Lunedì 26 giugno (giornata lavorativa)	Retribuzione
Martedì 27 giugno (giornata lavorativa)	Retribuzione

Precisiamo che la chiusura del seggio dopo le ore 24.00 (lunedì) fa considerare, a tutti gli effetti, quel giorno come presenza al seggio.

Il riposo compensativo per la giornata non lavorativa (sabato) deve essere concordato, preventivamente, con l'azienda.

Compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali

	Onorario fisso	Seggio speciale* ulteriore maggiorazione di	Per ogni ulteriore consultazione in contemporanea (fino a 4)
Presidente di seggio	€. 130	€. 79	€. 33
Scrutatori e Segretari di sezione	€. 104	€. 53	€. 22

* (quale che sia il numero delle consultazioni)

Gli importi dovranno essere corrisposti dai comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato.